

**DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'**  
(art. 64, comma 2, D.Lgs. 59/2010 - art. 19, comma 2, 2° periodo, Legge 241/90 modificata to dall'art. 85 D.Lgs. 59/2010)  
**DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**  
di cui all'art. 3, comma 6, lett. d) Legge 287/91, modificata ed integrata dal D.Lgs. 59/2010

(da presentare in duplice copia: 1 originale per il Comune e 1 copia per il dichiarante, sulla quale verrà apposto il timbro di avvenuta presentazione)

**Esente da bollo**

(Risoluzione Ministero Economia e Finanze n. 96/E del 27/06/2001)

**AL COMUNE DI ARIANO IRPINO  
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Il/la sottoscritto/a:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: Comune \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_ Sesso: M.  F.

Residenza: Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_

Titolare dell'omonima impresa individuale (denominazione) \_\_\_\_\_

Legale rappresentante della Società: \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

con sede legale nel Comune di: \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

**INIZIO ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

di cui all'art. 3, comma 6, lett. d) Legge 287/91, modificato dall'art. 64, comma 7, D.Lgs. 59/2010

nei locali siti in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_

destinati in misura prevalente alla seguente **attività di trattenimento e svago** (descrivere in maniera dettagliata)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- superficie **mq.** \_\_\_\_\_ destinata ad attività di somministrazione (1)
- superficie **mq.** \_\_\_\_\_ destinata ad attività di intrattenimento
- superficie **mq.** \_\_\_\_\_ destinata a deposito, servizi, laboratorio

## DICHIARA

che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- avrà carattere **accessorio e non prevalente** rispetto a quella di intrattenimento e svago
- sarà svolta **soltanto contestualmente** a quella di intrattenimento e svago nel rispetto del seguente **orario apertura** previsto con Ordinanza Sindacale n. 2 del 04/01/2010:
  - **dal 1° ottobre al 31 maggio: dalle ore 5,00 alle ore 3,00**
  - **dal 1° giugno al 30 settembre: dalle ore 5,00 alle ore 4,00**
- oppure se trattasi di somministrazione all'interno di **sala giochi**, l'orario di apertura sarà il seguente:
  - dalle ore 10,00 alle ore 1,00**
- se trattasi di trattenimento/svago mediante installazione di giochi**, di essere consapevole che sussiste l'obbligo di tenere esposta la **Tabella dei giochi proibiti**, che si richiede con la presente

## DICHIARA

1.  di essere in possesso di uno dei seguenti **requisiti professionali** di cui all'art 71, comma 6, del D.Lgs 59/2010 (2)
  - 1.1  di aver frequentato con esito positivo corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano
  - 1.2  di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
  - 1.3  di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.
  - 1.4  di essere stato iscritto al Registro esercenti del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del decreto ministero sviluppo economico 4 agosto 1988, n. 375 (*ossia le tabelle merceologiche I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII*) (2 bis)
  - 1.5  di aver esercitato in proprio l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente (2 bis)

### Solo per le Società

2. che i **requisiti professionali** di cui al precedente punto (*barrare la voce che interessa*)
  - 1.1  1.2  1.3  1.4  1.5sono posseduti dal Sig. \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_
3.  Di essere in possesso dei **requisiti morali** previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 (3)
4.  Che tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, D.P.R. 252/1998 (4) sono in possesso dei **requisiti morali** di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010; in alternativa, compilare Dichiarazione di cui all'allegato A
5.  di rispettare la **normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

## ALLEGA

- Copia documento di riconoscimento

- Copia atto costitutivo (se trattasi di società)
- Documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare/legale rappresentante **oppure** (in caso di società) dell'eventuale delegato alla somministrazione (se soggetto terzo "non socio" **allegare** atto notarile di procura speciale di nomina del delegato alla somministrazione)
- Copia registrazione sanitaria c/o ASL ai sensi del Reg. CE 852/2004
- Certificato di agibilità del locale con destinazione d'uso commerciale
- Relazione tecnica, corredata di planimetria, firmata da tecnico abilitato, resa ai sensi del **D.P.R. 311/2001**
- Dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da tecnico abilitato attestante il rispetto dei criteri di sorvegliabilità previsti dal **D.M.Interno n. 564/92**
- Certificato di prevenzione incendi (se trattasi di locale con capienza pari o superiore a 100 persone)
- Copia Denuncia T.A.R.S.U. (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani)

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Nota (1) Ordinanza sindacale n. 7 del 16/02/2006**

"...l'elemento per la valutazione della prevalenza è rappresentato dal rapporto tra la superficie utilizzata per l'attività di trattenimento/svago e la superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e/o bevande: tale rapporto non dovrà essere inferiore al 75% della superficie totale ..."

**Nota (2) Art. 71 "Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali", comma 6 del D.Lgs. 59/2010**

**6.** L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

**Nota (2bis) Risoluzioni del Ministero Sviluppo Economico n. 53422 del 18.05.2010 e 61559 del 31.05.2010**

**Nota (3) Art. 71, commi 1, 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 59/2010:**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del dpr 3 giugno 1998, n. 252

**Nota (4) art. 2, comma 3, del dpr 3 giugno 1998, n. 252**

**3.** Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

- a) alle società
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione
- c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate
- d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci
- e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari
- f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

